



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020*»;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici veterinari per l'anno accademico 2019/2020 che il



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d. lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in veterinaria a n. 734;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in veterinaria a n. 905;
- CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal richiamato Accordo in Conferenza Stato-regioni risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
- VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell'equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 21 e 27 giugno 2019 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2019/2020;
- TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO di poter determinare per l'a.a. 2019/2020 un numero di posti superiore al fabbisogno espresso in sede di Conferenza Stato-regioni e ripartito tra gli Atenei in misura proporzionale rispetto all'offerta formativa;
- RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2019/2020 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria in n. 759 posti;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2019/2020, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in **n. 759** e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi Ue e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale concorsi.

IL MINISTRO
prof. Marco Buscetta